

**Consiglio Regionale**  
**Collegio regionale per le garanzie statutarie**

**REGIONE ABRUZZO**  
**COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE**

**PARERE N. 1 DEL 2015**

*Il Collegio Regionale delle Garanzie Statutarie,*

composto da:

Fabrizio Politi (Presidente)

Stefano Civitarese Matteucci (VicePresidente)

Arnaldo Lucidi (Consigliere)

Giampiero di Plinio (consigliere)

Riunitosi,

presso la sede del Consiglio Regionale in Pescara, per esaminare la richiesta di parere avanzata dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso con **decreto 26.11.2014, n. 97**, pubblicato sul BURA n. 134 speciale del 3.12.2014, espone quanto segue.

Il decreto presidenziale n. 97/2014 dispone, al tempo stesso:

- la non promulgazione della **deliberazione consiliare n. 10/4 del 11.11.2014** avente per oggetto «Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul

trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016)»;

- il rinvio di tale deliberazione al consiglio regionale;
- la trasmissione del decreto stesso a questo collegio.

Va *in limine* osservato che l'ordine di trasmissione del decreto al collegio non può che essere interpretato come implicita richiesta di formulazione di un parere in ordine al contenuto del decreto stesso, non essendovi altre ragioni per cui l'ordinamento preveda il coinvolgimento di questo collegio nell'ambito dell'attività istituzionale della Regione Abruzzo.

L'art. 3 della legge istitutiva del collegio include il Presidente della Giunta regionale tra i soggetti che possono rivolgere al collegio una richiesta di parere:

- a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
- b) sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari, di cui all'art. 7 della presente legge;
- c) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative;
- d) sull'interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli Enti Locali, anche su richiesta del Consiglio delle Autonomie Locali, nel caso previsto dall'art. 71 dello Statuto;
- e) su ogni altra questione di legittimità dell'azione regionale, anche con riferimento ad iniziative legislative.

Il presidente è dunque senza dubbio organo legittimato a ricorrere a questo collegio né la legge regionale stabilisce formule particolari per la richiesta.

La legge istitutiva stabilisce anche un termine entro il quale il collegio esprime il proprio parere, che è di venti giorni dalla richiesta da parte degli organi competenti, prorogabile di ulteriori dieci giorni una sola volta per motivate ragioni. Al di là della circostanza che tale termine appare certamente ordinatorio e non perentorio (nel senso che una volta decorso il termine senza che il parere sia stato espresso, gli organi regionali possono procedere ugualmente, ma questo non impedisce, comunque, al collegio di esprimersi), nel caso in questione la successione degli eventi ha reso superfluo un pronunciamento nei termini, essendo come si dirà venuta meno la materia del contendere, ma permane l'opportunità di una pronuncia alla luce della importanza della questione sottoposta.

La materia del contendere deve ritenersi cessata poiché – ancora prima che il decreto fosse pubblicato sul BURA e divenisse noto a questo collegio – il consiglio regionale con la **L.R. 28 novembre 2014, n. 43**, deliberata nella seduta del **25.11.2014**, aveva stabilito di abrogare

«L'articolo 2 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione legislativa n. 10/4 dell'11 novembre 2014 "Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016)».

Tale articolo 2, recante tra l'altro la previsione dell'anticipazione del pagamento dell'indennità di fine mandato ai consiglieri regionali, contiene le disposizioni che hanno determinato il suddetto dispositivo di "non promulgazione" di cui al decreto presidenziale in esame. Tale previsione, si legge nel decreto presidenziale, «potrebbe determinare eventuali profili di illegittimità costituzionale».

Con una nuova deliberazione legislativa del 25 novembre 2014, poi divenuta legge n. 43/2014 per effetto della pubblicazione nel **BURA 5 dicembre 2014, n. 135 Speciale** ed entrata in vigore il 6 dicembre 2014, si è di fatto modificata (è dubbio che si possa parlare qui di abrogazione per quanto si dirà subito appresso) la precedente deliberazione legislativa dell'**11.11.2014**.

Il decreto presidenziale è stato pubblicato il **3 dicembre 2014**, ma non risulta che esso sia stato trasmesso al collegio dagli uffici della giunta regionale come disposto nel decreto stesso. Si può dunque parlare di una sorta di spontanea e implicita adesione del consiglio regionale ai rilievi contenuti nel decreto presidenziale 26.11.2014, n. 97.

Occorre, peraltro, evidenziare una incongruenza derivante dalla successione delle deliberazioni legislative.

Nel medesimo **BURA 5 dicembre 2014, n. 135 Speciale** è in effetti pubblicata non soltanto la legge regionale n. 43/2014 ma anche la legge regionale n. **42/2014**, risultante dalla deliberazione **consiliare n. 10/4 del 11.11.2014** e che in base al decreto presidenziale in esame, pubblicato sul **BURA n. 134 speciale del 3.12.2014**, non sarebbe stata promulgata. Nel preambolo della legge regionale n. 42/2014 si legge, tuttavia, la rituale formula di promulgazione presidenziale.

Occorre, allora, ritenere che il decreto del 26 novembre, recante tra l'altro la non promulgazione della deliberazione legislativa n. 10/4 del 11.11.2014, sia stato poi a sua volta sostituito *in parte qua* dall'atto di promulgazione appena menzionato. L'incongruenza risiede nel fatto che risulta promulgato, entrato in vigore e contestualmente abrogato (dalla legge n. 43) un articolo 2 della legge regionale n. 42/2014 che per effetto della deliberazione

legislativa del 25 novembre 2014 non è mai entrato in vigore come articolo di una legge regionale.

Tale incongruenza può ritenersi innocua, ma probabilmente se l'intento del consiglio regionale era quello di superare il conflitto venutosi a creare con il Presidente della Regione, sarebbe stato più corretto deliberare nuovamente l'intero testo della legge emendato dell'articolo 2 citato e sottoporre tale nuovo testo al presidente per la promulgazione.

La soluzione per così dire pragmatica e politica della situazione determinatasi per effetto del decreto in esame giustifica la suddetta osservazione che il parere del collegio non è in questa occasione diretto alla soluzione di un caso concreto.

Rimangono tuttavia importanti questioni di carattere giuridico-istituzionale rispetto alle quali questo collegio deve pronunciarsi, ritenendo che su di esse il Presidente della Regione abbia ritenuto di investirlo della vicenda.

\* \* \*

Entrando, dunque, nel merito della richiesta di parere, occorre dapprima stabilire – in assenza di espliciti quesiti – su cosa il collegio è chiamato a esprimersi e in base a quali delle fattispecie elencate dall'art. 3 della legge istitutiva.

La questione di cui il collegio è investito concerne il dubbio di illegittimità costituzionale di una deliberazione legislativa del consiglio regionale per contrasto con una disciplina legislativa statale (sollevato dal Presidente della Regione in sede di promulgazione).

Tale questione, come illustrato in precedenza, è però superata dal fatto che ancora prima che il collegio ne venisse a conoscenza, una nuova deliberazione del consiglio regionale aveva eliminato la disposizione in ipotesi illegittima. Non mette conto qui dunque soffermarsi sul fatto se la previsione di estensione della possibilità dell'anticipazione del pagamento dell'indennità di fine mandato a tutti i consiglieri regionali violasse norme costituzionali.

Ciò che resta, peraltro, rilevante è il contesto in cui una tale pronuncia del collegio sarebbe venuta a inserirsi e la stessa ammissibilità di un parere in ordine alla costituzionalità di una deliberazione legislativa.

Occorre partire da quest'ultimo punto, perché esso consente anche di affrontare l'altro problema di come inquadrare la presente richiesta di parere nell'ambito delle fattispecie di cui all'art. 3 della legge istitutiva.

Il collegio ha già avuto modo in passato di escludere – in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale – che in sede di parere sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative si possa estendere il sindacato anche ai rilievi di compatibilità con la Costituzione. Al di là del dato letterale – che si riferisce allo Statuto ma non è insuperabile.

come si dirà più avanti – tale estensione costituirebbe una invasione delle prerogative giurisdizionali riservate alla Corte costituzionale, una sorta di giudizio di costituzionalità anticipato.

Occorre precisare che questa limitazione riguarda in particolare la fattispecie di cui alla lettera c) dell'art. 3 della legge istitutiva, ove, si ripete, il collegio è chiamato a pronunciarsi « sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle **deliberazioni legislative**».

E' in questi casi che il parere del collegio assume una particolare efficacia nei confronti del procedimento di formazione della legge regionale, incidendo in modo significativo anche sulle dinamiche democratico-rappresentative. La previsione, infatti, di cui all'art. 80.2 dello Statuto regionale, secondo cui il consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del collegio a maggioranza assoluta, riguarda in modo specifico questa fattispecie. E' da qui, in particolare, che si desume *a contrario* che la deliberazione legislativa ritenuta dal collegio in contrasto con lo Statuto non può essere promulgata se non approvata nuovamente con una maggioranza rinforzata.

L'art. 119 del regolamento consiliare specifica tale fase eventuale del procedimento di formazione della legge regionale:

«Art. 119

*Verifica di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative da parte del Collegio per le Garanzie statutarie*

1. *La richiesta di parere sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative è presentata per il tramite del Presidente del Consiglio al Presidente del Collegio delle Garanzie statutarie entro sette giorni dalla pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.*

2. *La richiesta di cui al comma 1 indica:*


*a) le disposizioni della deliberazione legislativa che si ritengono contrarie alle norme statutarie;*

*b) le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate;*

*c) i motivi della richiesta di parere.*

3. *Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio sospende la trasmissione, per la promulgazione, della deliberazione legislativa al Presidente della Giunta regionale.*

4. *Il Collegio trasmette il parere al Presidente del Consiglio ed ai richiedenti nel termine di cui alla legge regionale istitutiva.*



5. Trascorso il termine di cui al comma 4 senza che il Collegio abbia trasmesso il parere o se il Collegio si esprime dichiarando la conformità allo Statuto dell'atto esaminato, il Presidente del Consiglio trasmette, per la promulgazione, la delibera legislativa al Presidente della Giunta regionale.

6. Se il Collegio ritiene non conforme allo Statuto una deliberazione legislativa, il Consiglio regionale nella prima seduta utile riesamina l'atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria, sulla base del parere del Collegio ed esprime voto finale sull'intero atto.

7. Nella seduta di cui al comma 6 il Consiglio:

a) se lo ritiene, modifica gli articoli oggetto di eventuali rilievi;

b) se non intende adeguarsi, sulle corrispondenti parti della deliberazione, delibera a maggioranza assoluta.

8. Nel corso della discussione, possono essere ascoltati per non più di cinque minuti il relatore della proposta e, per tre minuti, anche per dichiarazione di voto, un rappresentante della Giunta regionale e di ogni gruppo. Possono essere presentati solo emendamenti o proposte di modifica direttamente connessi alle parti in discussione».

E' proprio in riferimento a questi casi (quando la volontà del consiglio regionale si è già formata e per divenire legge occorre soltanto la fase di integrazione dell'efficacia costituita da promulgazione e pubblicazione) che risulta da escludere il suddetto "giudizio di costituzionalità anticipato".

Questo non vuol dire, peraltro, che nell'ambito di una differente fattispecie tra quelle elencate nell'art. 3 della legge istitutiva il collegio possa anche essere richiesto di esprimere un'opinione meramente consultiva anche su eventuali profili di incostituzionalità. A una ipotesi del genere si addice in particolare la fattispecie residuale secondo cui possono essere richiesti pareri al collegio «su ogni altra questione di legittimità dell'azione regionale, anche con riferimento ad iniziative legislative» (lett. e). Con riferimento a tale fattispecie, a differenza delle altre non prevista dallo Statuto, non si ritiene infatti applicabile la regola della maggioranza assoluta contenuta nel suddetto art. 80.2 dello Statuto stesso e ripetuta all'art. 5 della legge istitutiva.

Tanto chiarito, si può procedere oltre, passando a chiedersi se, tuttavia, una "valutazione di costituzionalità" di una deliberazione legislativa da parte del collegio possa essere compiuta nel caso in cui lo stesso sia chiamato a pronunciarsi in sede di interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e in particolare nel caso in cui tale conflitto riguardi il presidente e il consiglio, vale a dire i due organi regionali direttamente legittimati dal voto.

popolare. In tal caso a venire in rilievo è la previsione di cui alla lettera a) dell'art. 3 della legge istitutiva, che però si combina – come si preciserà meglio a seguire – con la previsione di cui alla suddetta lettera c). Si tratta vale a dire di una ipotesi in cui il conflitto sull'interpretazione dello Statuto tra gli organi della Regione (lett. a) verte sulla compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative (lett. c).

Nel caso sottoposto all'attenzione del collegio si è infatti in presenza di un conflitto di questo tipo, ove il presidente non ritiene di poter avallare una decisione legislativa del consiglio.

E' opportuno lasciare ancora in sospeso la domanda formulata, poiché essa potrà trovare migliore risposta esaminando più accuratamente il contesto giuridico di tale conflitto, che è quello del "sub-procedimento" di promulgazione della legge regionale.

Nelle premesse del d.p. 26.11.2014, n. 97, oggetto del presente parere, si "considera" che «nell'ordinamento regionale non esiste una disposizione analoga a quanto stabilito dall'articolo 74 della Costituzione, il quale attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di chiedere alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione della legge, al cui eventuale esercizio consegue però l'obbligo di promulgazione».

Dall'evidenziare tale lacuna non deriva peraltro *sic et simpliciter* che il Presidente della giunta regionale possa ritenere di non promulgare la deliberazione legislativa del consiglio, come sembra desumersi dal punto 1. del dispositivo in cui si decreta «**di non promulgare la deliberazione legislativa...**», con un atto che avrebbe l'effetto di chiudere il procedimento legislativo con una sorta di diniego e che andrebbe ben oltre anche quanto è consentito dalla Costituzione al presidente della Repubblica.

In realtà, tale punto 1 del dispositivo deve essere interpretato nel modo più conforme all'ordinamento giuridico e che ne consenta la conservazione. Questa operazione ermeneutica risulta possibile solo se si considera tale punto 1 in stretta connessione con gli altri punti del dispositivo del decreto e con il contesto fattuale-temporale in cui il decreto stesso si colloca. Gli altri due punti del dispositivo sono quelli in cui si stabilisce di inviare la deliberazione legislativa al consiglio e di trasmettere il decreto stesso a questo collegio. L'elemento temporale riguarda il fatto che il decreto è stato assunto quando non era trascorso il termine di venti giorni per la promulgazione previsto dall'art. 34 dello Statuto.

Ebbene, l'insieme di questi elementi consente di affermare che il decreto in parola costituisca non un rifiuto definitivo di promulgazione ma un rinvio al consiglio regionale della deliberazione legislativa operato prima che spirasse il termine per la promulgazione. Il contestuale invio al collegio assume rilievo determinante per offrire una coerente

ricostruzione dei poteri del presidente della Regione che consenta di colmare la lacuna sopra evidenziata.

Che si tratti in senso tecnico di una lacuna deriva dal fatto che il procedimento di promulgazione della legge regionale sia rimasto immutato nonostante il profondo mutamento che ha interessato sia il procedimento di formazione delle leggi regionali sia la forma di governo regionale in seguito alle riforme del Titolo V della Costituzione degli anni 1999-2001.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla circostanza che la soppressione della fase di controllo governativa delle deliberazioni legislative regionali ha fatto venire meno ogni verifica di legittimità prima dell'entrata in vigore della legge che non sia quella eventuale del collegio per le garanzie statutarie. Nel previgente regime la promulgazione svolgeva effettivamente un ruolo meramente dichiarativo, e l'ipotesi di un sindacato presidenziale in sede di promulgazione non era in pratica neanche problematizzata, proprio perché il controllo era esercitato dallo Stato.

A tale circostanza si aggiunge quella della trasformazione del Presidente regionale in un organo a sua volta direttamente elettivo e munito quindi di una propria legittimazione politico-rappresentativa. Da quest'ultimo aspetto, occorre subito chiarire, non può peraltro inferirsi una trasformazione della funzione dell'atto di promulgazione delle leggi in senso sostanzialmente codecisorio. L'assetto delle fonti e l'attribuzione sostanziale della funzione legislativa al consiglio non possono essere messe in discussione e nell'esercizio della potestà di promulgazione della legge il ruolo del Presidente della Regione continua a dover essere accostato a quello analogo del Presidente della Repubblica, per definizione estraneo all'indirizzo politico. Sotto questo profilo non si può non rilevare come appaia fuori quadro il riferimento nel decreto in esame ai provvedimenti della giunta regionale di superamento delle c.d. misure di privilegio come supporto motivazionale delle misure adottate.

Resta, però, il dato che la mancata previsione del rinvio della deliberazione legislativa al consiglio, nel caso in cui essa appaia palesemente illegittima, costituisce un problema, reso attuale dal decreto presidenziale in esame.

La soluzione del problema consiste nel portare a sintesi gli elementi sopra considerati a partire dall'inquadrare una siffatta ipotesi come un **caso di conflitto tra organi regionali** ricadente nella previsione di cui all'art. 80.2 dello Statuto regionale.

Dinanzi a una deliberazione legislativa del consiglio il presidente è indubbiamente legittimato (come recita espressamente l'art. 3 della legge istitutiva del collegio) a richiedere un parere a questo collegio.

Altrettanto indubbiamente lo *spatium deliberandi* concesso al collegio per la sua pronuncia coincide e anzi può superare lo *spatium deliberandi* della fase di promulgazione. Va da sé, pertanto, che il Presidente, esercitando la potestà di rivolgersi al collegio, al tempo stesso sospende il decorso del termine di promulgazione. Tale potestà deve essere **necessariamente esercitata prima che tale termine spiri**. Non esistono conseguenze positivamente previste all'ipotesi della mera inerzia nel promulgare una legge, ma si tratterebbe certamente di un caso di grave violazione di essenziali funzioni costituzionali in grado di mettere a repentaglio i meccanismi a tenuta del sistema.

Nell'ipotesi ora tratteggiata, la evidente differenza con il caso del rinvio di una legge da parte del Presidente della Repubblica al Parlamento è sia che il giudizio del presidente della Regione deve essere filtrato dal collegio per le garanzie statutarie e sia che tecnicamente il rinvio al consiglio è in realtà un **rinvio al complesso del consiglio regionale comprensivo degli apparati che a esso fanno capo**, tra cui per l'appunto il collegio per le garanzie statutarie.

Si può osservare come il fatto, apparentemente banale, che la legge regionale istitutiva del collegio per le garanzie statutarie, 11 dicembre 2007, n. 42, integrando la disciplina statutaria abbia incluso tra i soggetti legittimati a mettere in moto la funzione consultiva del collegio stesso, il Presidente della Regione e la giunta regionale, abbia invece un significato pregnante. Esso è quello di avere sottratto il collegio stesso – sia pure organo di garanzia appartenente al complesso degli apparati del consiglio – a un ruolo solo servente del consiglio stesso, rendendolo invece partecipe della dinamica propria degli equilibri tra gli organi che caratterizzano l'attuale forma di governo regionale. D'altronde, questo è coerente e consequenziale con l'attribuzione per previsione statutaria di una sorta di funzione mediatrice nell'ambito dei conflitti tra organi regionali.

In breve, la previsione dell'art. 3 della legge istitutiva consente di configurare una sorta di "potere di rinvio" da parte del Presidente della giunta regionale al consiglio regionale attraverso la necessaria mediazione del giudizio del collegio per le garanzie statutarie. Questo potere di "rinvio", se confrontato ancora una volta con quello analogo di cui all'art. 74 della Costituzione, è sì maggiormente vincolato ma è anche più efficace. Più vincolato perché in realtà esso è soggetto appunto al filtro del collegio (peraltro organo di cui fanno parte esperti in materie giuridiche di alta qualificazione professionale e connotato da una posizione di sostanziale indipendenza), più efficace poiché il rinvio al consiglio produce l'effetto che questo dovrà pronunciarsi a maggioranza assoluta per superare il rilievo formulato dal presidente e condiviso dal collegio.

E' a questo punto che occorre tornare al punto lasciato in sospeso del contenuto materiale di tale rilievo. E' evidente, infatti, che allorché il rilievo riguardi la compatibilità della deliberazione legislativa con lo Statuto, non si pongono problemi di sorta. Qui siamo nell'ambito direttamente coperto dalla lettera c) dell'articolo 3 della legge istitutiva, sebbene allo stesso tempo esso si lasci inquadrare, come esposto in precedenza, anche nel caso del conflitto tra organi di cui alla lettera a) per il semplice fatto che a formulare i rilievi è il Presidente della regione e non una quota di consiglieri regionali (normalmente - secondo l'esperienza maturata negli anni di funzionamento del collegio - appartenenti alla minoranza). Si ritiene, tuttavia, che a differenza del caso in cui il parere sia richiesto in seno al consiglio regionale (dal Presidente del Consiglio regionale, dal Consiglio regionale, dalle Commissioni Consiliari, da 1/5 dei Consiglieri), allorché esso riguardi il caso di un conflitto tra il Presidente della giunta e il consiglio nel suo complesso, e in particolare quando esso si situi nell'ambito della fase di promulgazione di una deliberazione legislativa, allora la richiesta di parere possa riguardare anche profili di costituzionalità e non soltanto in senso stretto la compatibilità con lo Statuto.

E' soprattutto a questo riguardo, vale a dire, che la suddetta lacuna consistente nella assenza di una anche solo sommaria funzione di controllo nella formazione della legge regionale, saldandosi con la nuova posizione anche "esterna" del presidente della giunta rispetto al consiglio regionale, induce a ritenere che debba riconoscersi nel nuovo scenario alla fase della promulgazione una limitata funzione di controllo sulla legittimità costituzionale della emananda legge regionale.

L'estensione del sindacato del collegio delle garanzie statutarie che ne deriva non è peraltro incompatibile con il necessario riferimento al parametro rappresentato dallo Statuto. Una delle disposizioni di carattere più generale dello Statuto della Regione Abruzzo, contenuta nell'art. 2, stabilisce, infatti, che «la Regione esercita poteri e funzioni in base allo Statuto e nei limiti della Costituzione». Si può, pertanto, ritenere che nei casi in cui il Presidente della giunta regionale sollevi rilievi che possano comportare il superamento dei limiti fissati dalla Costituzione da parte di una deliberazione legislativa, il collegio, impiegando il citato articolo 2 come norma interposta, possa esprimersi sulla compatibilità della deliberazione legislativa con i limiti costituzionali.

E' il caso di soggiungere che qualora dovessero ripresentarsi in futuro ipotesi di questo tipo, sarebbe auspicabile che la richiesta di parere al collegio, costituente al tempo stesso rinvio della legge al consiglio sottoposto alla condizione di un parere del collegio conforme ai rilievi

presidenziali espresso nei termini temporali previsti dalla legge istitutiva, fosse formulata in termini espliciti e con riferimento al quadro giuridico sopra rappresentato.

\* \* \*

Un'ultima osservazione appare opportuna quanto al caso, adombrato come visto nel decreto presidenziale in esame, che il contrasto riguardi lo stesso indirizzo politico. Oltre a quanto già osservato in precedenza, e ribadendo che tale ipotesi non può in alcun modo essere ricondotta alle fattispecie di cui all'articolo 80 dello Statuto e articolo 3 della legge istitutiva, la sola ipotesi astrattamente concepibile sarebbe quella di una soluzione politica, in fondo quanto verificatosi nella vicenda in questione sebbene secondo modalità non del tutto appropriate. Anche questa soluzione non può, naturalmente, mettere in discussione l'indisponibilità del termine entro il quale la promulgazione va necessariamente pronunciata, salva l'ipotesi di richiesta di parere al collegio sopra illustrata.

Il termine dei venti giorni può, tuttavia, essere "utilizzato" dal Presidente per favorire una ulteriore riflessione del consiglio in ordine a una propria deliberazione attraverso lo strumento della "comunicazione" al consiglio di cui all'art. 137 del Regolamento del consiglio regionale, che presenta tratti di analogia con il messaggio motivato del Presidente della Repubblica alle Camere. Mediante tale comunicazione il Presidente potrebbe anche richiedere la convocazione straordinaria del consiglio ai sensi dell'art. 35, comma 3 del regolamento stesso.

Resta fermo che, decorso il termine di venti giorni, la promulgazione non può che seguire.


\* \* \* \*

Tanto premesso, il Collegio


*ritenuta ammissibile la richiesta contenuta nel decreto presidenziale 26.11.2014, n. 97, pubblicato sul BURA n. 134 speciale del 3.12.2014, rivolta al collegio per le garanzie statutarie di valutare la compatibilità con i limiti costituzionali della deliberazione consiliare n. 10/4 del 11.11.2014 avente per oggetto «Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016)», da inquadrarsi – secondo il combinato disposto delle lettere a) e c) dell'art. 3 della legge istitutiva del collegio per le garanzie statutarie – come ipotesi di conflitto sull'interpretazione dello Statuto tra gli organi della Regione vertente sulla compatibilità con lo Statuto delle*

deliberazioni legislative, ritiene cessata la materia del contendere essendo la deliberazione legislativa n. 10/4 citata superata dalla legge regionale n. 43 del 2014.

Pescara, 29 gennaio 2015



Prof. Fabrizio Politi (presidente)



Prof. Stefano Civitarese Matteucci (vicepresidente)

Avv. Arnaldo Lucidi

Prof. Giampiero Di Plinio

